

## ALLEGATO 1

“Art. 22 bis Emergenza epidemiologica da COVID-19: contributi per la promozione attività sportivo-motoria”.

1. In deroga a quanto disciplinato dal presente regolamento, a far data dall'efficacia della norma regolamentare di questo articolo e fino al 31 dicembre 2021 la Giunta comunale può emanare bandi per incentivare la realizzazione di iniziative e progetti a rilevanza locale per la promozione di attività sportivo-motoria. Nel caso di progetti collettivi, il soggetto capofila deve essere individuato secondo le caratteristiche definite dall'art. 2 comma 1 lett. a) e le risorse possono essere assegnate al soggetto capofila.

2. Il bando dovrà prevedere quali soggetti possono partecipare, i termini e le condizioni per la partecipazione.

3. L'entità del contributo non può essere superiore al disavanzo esposto nel preventivo di entrate e di uscite allegato alla domanda e non può superare il limite del 90% della spesa definita ammissibile in ragione delle previsioni del bando.

4. Il contributo è liquidato nella misura del settanta per cento contestualmente all'adozione della determinazione dirigenziale di assegnazione. La modalità di liquidazione del contributo assegnato a bando sarà prevista nel bando medesimo.

5. Il saldo del contributo, nella misura del trenta per cento, è liquidato, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di assegnazione, su presentazione della seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa dell'iniziativa specifica per la quale è stato erogato il contributo;
- b) rendiconto finanziario (entrate-uscite comprensive di ogni onere fiscale) dell'attività;
- c) giustificativi di spesa, in originale, relativi all'attività per un importo almeno pari al contributo assegnato;
- d) nota del legale rappresentante, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che i dati riportati nella relazione e nel rendiconto finanziario sono veritieri e che i giustificativi di spesa presentati sono relativi all'attività ammessa a contributo.

6. I giustificativi di spesa sono costituiti da fatture o altri documenti fiscalmente validi, già quietanzati al momento della presentazione della documentazione.

7. L'autocertificazione delle attività svolte e delle spese sostenute, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, è accettata in via eccezionale per la sola rendicontazione di spese di modesta entità, per loro natura non documentabili con fatture o altri documenti fiscalmente validi.

8. Il Dirigente del Servizio competente per materia ridetermina il contributo se il disavanzo e/o l'importo complessivo dei giustificativi di spesa sono inferiori al contributo assegnato. La rideterminazione corrisponde al minore degli importi tra disavanzo e giustificativi di spesa.

9. Il Dirigente del Servizio competente per materia revoca i contributi in caso di:

- a) mancato svolgimento dell'attività ammessa a contributo;
- b) mancata presentazione di tutta la documentazione prevista per la liquidazione;
- c) sostanziali difformità fra l'attività svolta e l'attività prevista;
- d) rendiconto finanziario in pareggio o in avanzo, escluso l'intervento del Comune;
- e) manchevolezze, irregolarità o ritardi gravemente pregiudizievoli del buon esito delle iniziative;
- f) rinuncia formale da parte del beneficiario.

10. Il Dirigente del Servizio competente per materia dispone il recupero di parte o dell'intero contributo erogato nei casi di rideterminazione o di revoca.